



OGGETTO: Segnalazione del Presidente della Camera di commercio dott. Giancarlo Deidda -

Si fa riferimento alla nota del Presidente della Camera di commercio, dott. Giancarlo Deidda, pervenuta informalmente allo scrivente in data 7 aprile 2015 con la quale si rappresenta la grave situazione determinatasi all'interno dell'ente, ed in particolare del Consiglio camerale, a causa di iniziative poste in essere da una parte dei Consiglieri camerali nei confronti del medesimo Presidente, dalle quali sono derivate decisioni assunte con modalità che il Presidente ritiene non conformi alle disposizioni statutarie: in particolare, si è dato luogo alla votazione ed approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e successivamente si è dato avvio alla procedura per l'elezione del nuovo presidente.

Il presidente della Camera, nella medesima nota, rivolta in primo luogo alle autorità preposte alla pubblica sicurezza, richiede un immediato intervento delle stesse autorità al fine di bloccare ogni iniziativa assembleare nei locali della Camera di commercio, che sembrerebbe doversi svolgersi nella mattinata odierna, su convocazione del vice Presidente della Camera.

Al riguardo, si ritiene necessario evidenziare che sull'argomento esposto nella nota soprarichiamata, la competenza prevalente spetta alla Regione, a cui è stata indirizzata la medesima nota, in quanto l'art.5, comma 2, della legge 580/1993 attribuisce proprio alla Regione la vigilanza sul corretto funzionamento degli organi ed, in particolare, il potere estremo di vigilanza costituito dalla possibilità di sciogliere il Consiglio, con provvedimento del Presidente della Regione, quando non ne possa essere assicurato il normale funzionamento.

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare che la richiesta di intervento delle autorità di pubblica sicurezza, ove fosse confermato che non vi sia il rischio dei reati ipotizzati, né rischio per l'ordine pubblico, determina, essa stessa, un rischio di esacerbare ulteriormente gli animi e le posizioni nonché di determinare ulteriore danno all'immagine dell'ente camerale.

Al riguardo, si segnala per le opportune determinazioni regionali, che, nei limiti delle parziali informazioni disponibili allo scrivente e fatte salve le valutazioni della competente autorità giudiziaria, non si ritiene che per lo svolgimento di riunioni potenzialmente illegittime, ma non illecite o totalmente abusive, si verta in una situazione di potenziali reati, né conseguentemente che tale situazione richieda in alcun modo un intervento della forza pubblica per impedire lo svolgimento delle due contrapposte riunioni convocate, quanto piuttosto che ci si trovi di fronte al rischio di gravi illegittimità nella sequenza delle deliberazioni assunte, che possa porre nella totale incertezza la legittima costituzione ed il legittimo funzionamento degli organi camerali.

In particolare, se pure si sarebbe potuta ipotizzare una potenziale illegittimità e lesione del diritto di difesa dall'asserita carente conoscenza da parte del Presidente delle complete motivazioni poste a base della mozione di sfiducia in votazione o una presunta carenza di motivazione di tale proposta - illegittimità presunta rispetto alla quale il Presidente avrebbe potuto cercare tutela nelle opportune sedi di giurisdizione amministrativa -, sembrerebbe parimenti illegittimo che il Presidente, i cui compiti di direzione dell'andamento delle sedute sono certamente significativi, ma non tali da vanificare le scelte e le mozioni d'ordine della maggioranza dei componenti del



Consiglio, tuteli tale sua posizione personale attribuendosi il potere di concludere, senza voto, un punto all'ordine del giorno, e di dichiarare conclusa la stessa riunione in palese contrasto con la volontà largamente maggioritaria dei consiglieri presenti.

D'altro canto, il verbale di conclusione negativa di tale riunione esiste e, pur essendo certamente impugnabile, è parimenti dubbio che possa essere messo nel nulla da una successiva riunione nella forma della sua prosecuzione dopo tale chiusura e da successive conseguenti deliberazioni che, a questo punto, sembrano inficiate da almeno pari dubbio di legittimità.

Quanto meno sul piano dell'opportunità e del preminente interesse pubblico, salva l'eventualità che il Presidente non ritenga di prendere atto con una sua autonoma valutazione della sfiducia comunque manifestatasi nei suoi confronti da parte della maggioranza del Consiglio, recuperando in tal modo anche la piena libertà di difesa anche in giudizio delle sue ragioni e dei suoi interessi, sembrerebbe utile operare per un definitivo chiarimento e porre nuovamente all'ordine del giorno nel più breve tempo possibile la predetta mozione di sfiducia e l'eventuale conseguente nomina di un nuovo Presidente dell'ente.

Naturalmente le predette considerazioni restano subordinate alle valutazioni ulteriori o diverse della Regione competente che, fra l'altro, presumibilmente, dispone di ulteriori e più completi elementi di valutazione e di conoscenza dell'effettiva situazione locale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)